

Ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr)

Modifica del 26 gennaio 2005

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° marzo 1995¹ sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Ingresso

vista la legge del 9 ottobre 1992² sulle derrate alimentari (LDerr);
visto l'articolo 31 della legge del 18 dicembre 1970³ sulle epidemie;
visti gli articoli 14 capoverso 1, 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 2003⁴
sull'ingegneria genetica (LIG),

Titolo prima dell'art. 11

Capitolo 3: Procedimenti di trattamento e tecnologia alimentare Sezione 1: Procedimenti fisici

Titolo prima dell'art. 15

Sezione 2: Organismi modificati geneticamente

Art. 15 Definizione

Gli organismi modificati geneticamente (OMG) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali (art. 5 cpv. 2 LIG).

Art. 15a Obbligo di autorizzazione

¹ Le derrate alimentari, gli additivi e le materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati e sono destinati ad essere consegnati ai consumatori, necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio federale.

- 1 RS 817.02
- 2 RS 817.0
- 3 RS 818.101
- 4 RS 814.91

² L'autorizzazione è concessa se:

- a. in base allo stato attuale della scienza può essere escluso un pericolo per la salute;
- b. per derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati, sono soddisfatte le esigenze giusta la legge federale del 9 marzo 1978⁵ sulla protezione degli animali, la legge del 7 ottobre 1983⁶ sulla protezione dell'ambiente, la legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie, la legge del 29 aprile 1998⁷ sull'agricoltura nonché la legge del 1° luglio 1966⁸ sulle epizootie;
- c. per derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG o li contengono, oltre alle condizioni della presente ordinanza sono soddisfatte le esigenze giusta l'ordinanza del 25 agosto 1999⁹ sull'emissione deliberata nell'ambiente.

³ L'Ufficio federale dirige e coordina la procedura di autorizzazione tenendo conto dell'ordinanza del 25 agosto 1999 sull'emissione deliberata nell'ambiente, se si tratta di derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG o li contengono.

⁴ Il DFI disciplina la procedura di autorizzazione mediante ordinanza.

Art. 15b Tolleranza

¹ La presenza di materiale di cui all'articolo 15a capoverso 1 è tollerata senza autorizzazione se:

- a. il materiale è presente solo in quantità minime;
- b. è possibile dimostrare che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare la presenza di tale materiale; e
- c. in base allo stato attuale della scienza o all'esperienza è possibile escludere una violazione dei principi contenuti negli articoli 6–9 della LIG.

² Il DFI stabilisce il livello massimo delle quantità minime di materiale e disciplina la procedura per valutare se il materiale soddisfa la condizione di cui al capoverso 1 lettera c.

³ L'Ufficio federale procede alla valutazione ed emana un elenco del materiale che soddisfa la condizione di cui al capoverso 1 lettera c.

⁵ RS 455

⁶ RS 814.01

⁷ RS 910.1

⁸ RS 916.40

⁹ RS 814.911

Art. 15c Obbligo di documentare

¹ Chiunque consegna derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati, deve informarne l'acquirente mediante un'apposita documentazione. Tale obbligo non si applica alla fornitura ai consumatori.

² Chiunque importa derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati, deve esigere un'apposita documentazione.

³ La documentazione deve precisare:

- a. che la derrata alimentare, l'additivo o la materia ausiliaria per la lavorazione è costituito di OMG, contiene OMG o ne è stato ricavato;
- b. la designazione degli OMG contenuti nella derrata alimentare, nell'additivo o nella sostanza ausiliaria per la lavorazione;
- c. l'indicazione della partita, sempreché sia richiesta in virtù dell'articolo 27; e
- d. nomi e indirizzi della persona che consegna e della persona che acquisisce la derrata alimentare, l'additivo o la materia ausiliaria per la lavorazione.

⁴ L'indicazione di cui al capoverso 3 lettera b deve essere fatta mediante l'identificatore unico riconosciuto a livello internazionale o, in mancanza di tale identificatore, mediante la specificazione dell'identità degli organismi comprese le proprietà e le caratteristiche rilevanti.

⁵ I capoversi 1 e 2 non si applicano in presenza di materiale di cui all'articolo 22b capoverso 7.

⁶ Chiunque consegna o riceve la documentazione deve conservare i documenti per cinque anni a partire dalla data di consegna.

⁷ L'Ufficio federale può designare in modo più preciso le derrate alimentari, gli additivi e le materie ausiliarie per la lavorazione che sottostanno all'obbligo di documentazione e disciplinare le modalità della documentazione mediante ordinanza.

Art. 15d Separazione del flusso delle merci

¹ Chiunque utilizza derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG o li contengono, deve stabilire principi conformi alla «Buona prassi di fabbricazione» e adottare provvedimenti per evitare che essi si mescolino in modo indesiderato con organismi che non sono stati modificati geneticamente.

² A tale scopo, deve disporre di un'adeguato sistema di garanzia della qualità che garantisca in particolare:

- a. l'individuazione di punti lungo il flusso delle merci nei quali possono verificarsi mescolamenti indesiderati, nell'utilizzazione di derrate alimentari, additivi o materie ausiliarie per la lavorazione;
- b. la definizione di principi e provvedimenti volti a evitare mescolamenti indesiderati nei punti di cui alla lettera a;

- c. l'applicazione dei provvedimenti;
- d. la verifica regolare dell'idoneità del sistema;
- e. l'adeguata formazione delle persone incaricate dell'esecuzione dei provvedimenti;
- f. la documentazione dei principi e dei provvedimenti di cui alle lettere a-e.

Titolo prima dell'art. 16

Sezione 3: Sostanze ausiliarie per la lavorazione

Art. 16, rubrica

Abrogata

Art. 22b cpv. 1, 7 e 8, frase introduttiva e lett. a n. 2 e 3 nonché lett. b

¹ Le derrate alimentari e gli additivi, che sono organismi modificati geneticamente (OMG), contengono OMG o ne sono stati ricavati devono essere contrassegnati con la menzione «ottenuto da X modificato con tecnologia genetica»¹⁰ oppure «ottenuto da X modificato geneticamente».

⁷ Per il materiale composto di OMG, che contiene OMG o che ne è stato ricavato, è possibile rinunciare alla menzione, se:

- a. nessun componente contiene tale materiale in misura superiore allo 0,9 per cento in massa (ad eccezione dei microrganismi di cui al capoverso 3); e
- b. si può dimostrare che sono stati adottati i provvedimenti adeguati per evitare la presenza di tali materiali nel componente.

⁸ Le derrate alimentari, gli additivi o le sostanze ausiliarie per la lavorazione possono essere contrassegnati con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» se:

- a. per mezzo di una documentazione senza lacune può essere provato che:
 - 2. per la produzione della derrata alimentare non sono stati utilizzati OMG; sono eccettuati i medicinali a uso veterinario; e
 - 3. sono stati adottati i provvedimenti adeguati per evitare la presenza di materiale composto di OMG, che contiene OMG o che ne è stato ricavato;
- b. è adempiuto il requisito di cui al capoverso 7 lettera a; e

¹⁰ X = nome dell'organismo modificato geneticamente.

II

Disposizione transitoria della modifica del 26 gennaio 2005

Le derrate alimentari, gli additivi e le materie ausiliarie per la lavorazione che sono OMG, contengono OMG o ne sono stati ricavati, possono essere utilizzati, consegnati e importati secondo il diritto anteriore sino al 28 febbraio 2006.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2005.

26 gennaio 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

